

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia

QUADERNI 8

Il lusso e la sua disciplina

Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria
tra antichità e medioevo

a cura di Laura Righi e Giulia Vettori



Trento 2023

Q

Il volume raccoglie le rielaborazioni degli interventi presentati nel corso del seminario *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità ed età moderna*, tenutosi presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento nel marzo 2016. I contributi indagano il fenomeno della disciplina del lusso in un arco cronologico ampio, che si estende dall'ultimo quarto del VI sec. a.C. fino al XVI sec. d.C., acclarando in particolare i risvolti assunti dalla normativa suntuaria sul versante sociale ed economico. Sulla scorta degli orientamenti più recenti della ricerca, il tema della disciplina del lusso è qui affrontato in un'ottica il più possibile interdisciplinare, affiancando a una solida base documentaria i risultati offerti dalle scienze sociali, dalla storia economica, dagli studi di genere e dalla storia del costume. Il presente lavoro confluisce in un panorama critico assai ricco e articolato, passibile di ulteriori fruttuosi sviluppi: per chi si interroga sull'articolazione della società, sulle modalità del vivere civile, sulle dinamiche sociali ed economiche che hanno interessato i diversi assetti politico-istituzionali lo studio della disciplina del lusso si conferma infatti una chiave interpretativa di indubbia validità.

LAURA RIGHI ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento nel 2018 con una tesi sull'industria del cuoio nel tardo medioevo e attualmente è assegnista presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tra le sue pubblicazioni *Storie di frodi*, il Mulino 2018.

GIULIA VETTORI ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2018, ed è attualmente assegnista di ricerca in Storia romana presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, dove collabora con il Laboratorio di Storia Antica (LabSA). Tra le sue pubblicazioni *'Bonae matronae' e 'bona matronarum'. Donne e capacità patrimoniale tra Repubblica e Principato*, Edipuglia 2022.

Quaderni

8



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**
Dipartimento di
Lettere e Filosofia

Collana Quaderni n. 8
Direttore: Andrea Giorgi

Seconda edizione
Revisione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo

© 2023 Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia
via Tommaso Gar, 14 - 38122 Trento
tel. 0461 281722
<http://www.lettere.unitn.it/222/collana-quaderni>
e-mail: editoria.lett@unitn.it

ISBN 978-88-5541-005-2

Edizione digitale: gennaio 2023

Il lusso e la sua disciplina

Aspetti economici e sociali
della legislazione suntuaria
tra antichità e medioevo

a cura di Laura Righi e Giulia Vettori

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia

COMITATO SCIENTIFICO

Andrea Giorgi (coordinatore)

Marco Bellabarba

Sandra Pietrini

Irene Zavattono

Il presente volume è stato sottoposto a procedimento di *peer review*.

Nota dell'editore

Sono qui riproposti, senza variazioni di contenuto, i testi già inclusi nella prima edizione dell'opera, pubblicata online nel maggio 2019, con l'aggiunta di un *Indice dei nomi* non presente nell'edizione originale e con alcune modifiche nell'impaginazione.

SOMMARIO

LAURA RIGHI, GIULIA VETTORI, <i>La lunga storia della legislazione suntuaria: nota introduttiva</i>	7
EMANUELE PULVIRENTI, <i>Appunti su un decreto arcaico di ateleia da Cizico (Syll.³ 4 = Nomima 32)</i>	25
GIULIA VETTORI, <i>Il lusso che non si poteva concedere alle donne. Matrone e disciplina suntuaria nella Roma d'età repubblicana</i>	51
MARCO MAIURO, <i>Tacitus, modus and mensura, or the right place for senatorial riches</i>	85
GIULIO BIONDI, <i>Il prezzo del lusso. Legislazione suntuaria a Venezia dal XIII al XV secolo</i>	111
LAURA RIGHI, <i>Disciplinare forme, misure e valori. Le caratteristiche tecniche delle calzature proibite dalla legislazione suntuaria (XIII-XV sec.)</i>	137
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, <i>Le leggi suntuarie nello specchio della storiografia</i>	165
<i>Indice dei nomi</i>	193

LAURA RIGHI - GIULIA VETTORI

LA LUNGA STORIA DELLA LEGISLAZIONE Suntuaria:
NOTA INTRODUTTIVA*

Il volume raccoglie le rielaborazioni degli interventi presentati nel corso del seminario *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità ed età moderna*, tenutosi il 17 e 18 marzo 2016 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento.¹

L'incontro, inserito fra le attività didattiche del manifesto degli studi del corso di dottorato in 'Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee', prevedeva un coinvolgimento attivo delle dottorande in Studi storici del XXX ciclo, chiamate in prima persona a organizzare un appuntamento seminariale su una tematica

* Il contributo è stato realizzato congiuntamente dalle autrici. Nello specifico, Laura Righi si è occupata delle pp. 11-14 (da «A prescindere dalle specificità...») e 16-18 (da «Come testimonia...»); le pp. 9-11 (da «Per quanto riguarda la storia...») e 14-16 (da «Eucleati almeno alcuni dei fili conduttori...») sono state scritte da Giulia Vettori. Comuni sono i paragrafi iniziali, finali e la bibliografia.

¹ Oltre che alla presenza dei colleghi e degli studiosi che hanno generosamente accettato il nostro invito, la buona riuscita dell'evento si deve al contributo finanziario del Dipartimento di Lettere e Filosofia e alla preziosa collaborazione organizzativa di Anna Bertolini e del LabSA (Laboratorio di Storia Antica), che desideriamo ringraziare. Un vivo ringraziamento, inoltre, a Elvira Migliario e a Giovanni Ciappelli per aver curato rispettivamente l'*Introduzione* e la *Conclusione* ai lavori. Nella pubblicazione non è confluita la relazione di Giovanni Ciappelli *Le leggi suntuarie a Firenze nell'età moderna. Da Cosimo I a Pietro Leopoldo*, destinata ad altra sede editoriale.

condivisa, in linea con i rispettivi interessi scientifici, e al contempo utile per stabilire un fruttuoso confronto interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti metodologici del lavoro di ricerca. La scelta è ricaduta sulla legislazione suntuaria: un tema trasversale, che con i suoi elementi di lunga durata risulta comune all'antichità e al medioevo, e alle loro tradizioni storiografiche.

L'arco cronologico in cui si snodano le riflessioni contenute in questa raccolta di saggi è assolutamente ragguardevole; esso si estende dall'ultimo quarto del VI sec. a.C. fino al XVI sec. d.C., contemplando altresì una disamina delle più recenti acquisizioni della storiografia sul tema. I contesti politici, istituzionali, sociali ed economici considerati, dunque, presentano necessariamente delle irriducibili diversità. Tuttavia, fatte salve le insopprimibili differenze che li contraddistinguono, e con esse l'impossibilità di considerare l'insieme della normativa suntuaria alla stregua di un *corpus* unitario,² questi assetti si caratterizzano per aver prestato attenzione in egual misura al problema del disciplinamento del lusso: in alcuni casi, elaborando precise – seppur non sempre efficaci – strategie per la sua attuazione; talvolta, invece, astenendosi deliberatamente dal farlo.

Obiettivo fondante del seminario, pertanto, è stato l'apertura di un dialogo tra antichità e medioevo, nel tentativo di acquisire una maggiore consapevolezza storica di fronte a una fonte complessa, acclarando in particolare i risvolti assunti dalla normativa suntuaria sul versante sociale ed economico.

D'altro canto, non solo lo studio della disciplina del lusso consente di avviare un proficuo confronto fra periodi storici differenti, ma permette anche di evidenziare e mettere in reciproca relazione metodi di lavoro e prospettive diversi.

Molteplici, in effetti, sono le metodologie di ricerca con cui accostarsi a questa peculiare fonte legislativa, così come molteplici sono gli aspetti della vita in società che è possibile indagare occupandosi delle leggi sul lusso, a seconda che si intendano pri-

² Sul punto, vd. le osservazioni di Bottiglieri 2002, 22.

vilegiare tematiche più propriamente di storia istituzionale, politica ed economica, oppure, naturalmente, di storia sociale, della mentalità o dei consumi. Nella normativa suntuaria, infatti, com'è stato puntualmente rilevato, è possibile vedere metaforicamente uno specchio, capace di riflettere, da una parte, una società, i suoi gusti e le sue aspirazioni; dall'altra, i propositi di quanti, invece, aspiravano a modificare quella società.³

Lo studio della disciplina del lusso si configura quindi come un terreno particolarmente fertile per l'adozione di metodologie e prospettive diverse: interpretando i testi normativi alla luce di altre fonti documentarie o storiografiche, oppure dei dati restituiti dalla cultura materiale o dalle arti visive, è possibile proporre riflessioni e fornire inediti punti di vista su un fenomeno che si configura come diacronico e globale.⁴

I contributi qui raccolti, in definitiva, sembrano confermare come quello sulla legislazione suntuaria sia un campo di studi assolutamente fecondo, e ancora non del tutto dissodato.

Per quanto riguarda la storia degli studi, va rilevato che la riflessione sulla disciplina del lusso è al centro di un rinnovato interesse nel panorama critico. Contrariamente alla prassi invalsa nel tardo Ottocento, frangente in cui si collocano i primi pionieristici studi sulle leggi suntuarie, tanto eruditi quanto inevitabilmente focalizzati sull'ambito locale,⁵ gli orientamenti più recenti della

³ Muzzarelli 2003, 17-18. Cfr. Franceschi 2003, 166, che per la normativa suntuaria impiega invece la metafora del prisma, attraverso cui leggere (o rileggere) determinati aspetti della storia economica.

⁴ Sul punto, vd. *infra*, p. 10.

⁵ Con particolare riferimento all'età medievale, si veda il contributo di Muzzarelli, in questo volume. Al XIX secolo risale anche un primo interesse per le leggi suntuarie romane (sul punto, Savio 1940, 174 e n. 1, con bibliografia), ripreso negli anni Quaranta da un contributo di Emanuela Savio e destinato ad assumere più cospicue proporzioni negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, grazie ai lavori di Sauerwein 1970, Bonamente 1980, Clemente 1981, Gabba 1981 e Baltrusch 1989. Per un breve *status quaestionis*, vd. Zecchini 2016. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso risale anche l'avvio di una

ricerca tendono a riconsiderare questo insieme di leggi ampliando considerevolmente la prospettiva d'indagine, tanto sotto il profilo geografico e cronologico, quanto in relazione alle metodologie di ricerca adottate.

Da un lato, quindi, appare sempre più diffusa la tendenza a valutare la normativa suntuaria in ottica comparatistica, osservando il fenomeno non solo su scala nazionale o europea, ma anche globale. I più recenti lavori dedicati al tema, sia in campo antichistico che medievistico, riservano ampio spazio anche a realtà che esulano dal perimetro in cui si è mossa tradizionalmente la critica: vi si rintracciano, per esempio, riflessioni sulla Russia della prima età moderna, sull'impero ottomano o sull'Africa occidentale d'età precoloniale, e non si manca di volgere lo sguardo anche verso l'Estremo Oriente, con casi di studio relativi alla Cina e al Giappone.⁶

Dall'altro, grazie ai progressi maturati sul versante delle acquisizioni documentarie, sfociato sovente nell'allestimento di edizioni scientificamente rigorose e di puntuali commenti,⁷ si è

riflessione d'insieme sulla legislazione greca d'età arcaica, classica ed ellenistica, giunta a pubblicazione solo in tempi recenti: Bernhardt 2003.

⁶ Oltre al volume di Zanda 2011, che si concentra sull'età repubblicana, alla legislazione suntuaria in Roma antica è dedicato un recente volume dei «Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité» (Andreau - Coudry 2016). In entrambi i casi agli spunti comparatistici è dedicato ampio spazio: Zanda 2011, 73-107; in Andreau - Coudry 2016, vd. Faugeron 2016; Taddei 2016; Pirazzoliti-Serstevens 2016. Per l'antichistica, cfr. anche Wallace-Hadrill 2008, 314-355. Sull'età medievale e moderna, dopo il pionieristico studio di Hunt 1996, vd. Muzzarelli - Campanini 2003, 106-160, che comprende analisi relative a Spagna, Francia, Inghilterra e alle aree di lingua tedesca. Da ultimi, Hunt 2010; McNeil - Riello 2016 e Riello - Rublack 2019, con particolare riferimento alla storia del costume.

⁷ Per la Grecia arcaica, classica e d'età ellenistica, vd. Bernhardt 2003, corredato di un utile indice delle fonti letterarie, epigrafiche, papirologiche e iconografiche (pp. 388-423). Per la Roma repubblicana, in aggiunta al catalogo presente in Zanda 2011, 113-128, punto di riferimento fondamentale sono le voci dedicate alle singole leggi da Elster 2003. Comprensivo della normativa suntuaria d'età imperiale, poi, il database *Lepor* (*LEges POPuli Romani*) curato da Ferrary - Moreau 2007. Per l'età medievale e moderna: sull'Emilia-Romagna,

man mano concretizzata la possibilità di studiare questo tipo di legislazione in modo diverso, superando un atteggiamento analitico e descrittivo. Con sempre maggior frequenza la disciplina del lusso è dunque oggetto di interpretazioni di più ampio respiro, anche grazie ai risultati offerti dalle scienze sociali, dall'antropologia, dalla storia economica, dagli studi di genere, e dalla storia del costume.⁸

È in questo solco che intende inserirsi idealmente anche il presente lavoro, nella ferma convinzione che il superamento dei confini cronologici, geografici e disciplinari sia non solo un esercizio di fondamentale valore euristico, ma costituisca altresì l'unica via davvero percorribile verso la comprensione di un fenomeno complesso, che necessita degli apporti di competenze diverse ma anche della condivisione tra i diversi saperi specialistici.⁹

A prescindere dalle specificità di ogni contributo, sulle quali si avrà modo di tornare nelle prossime pagine, vale la pena soffermarsi su alcuni dei punti di convergenza emersi dal confronto seminariale.

vd. Muzzarelli 2002; sull'Umbria, Nico Ottaviani 2005; sul Veneto, vd. lo *status quaestionis* bibliografico proposto da Molà 2003, 55 n. 1; per quanto riguarda la Toscana d'area senese-grossetana, un elenco relativamente aggiornato di edizioni e trascrizioni si rinviene in Ciampoli - Pianigiani 2000, 37-42.

⁸ Emblematica, a tal proposito, la diversità di prospettive adottate in Muzzarelli - Campanini 2003, 168-230 da Franceschi, Cataldi Gallo, Ascheri e Calvi. Una particolare attenzione alla storia del costume, anche grazie al decisivo apporto fornito dalle arti figurative, emerge anche nel già citato studio di Riello - Rublack 2019, nonché nelle relazioni di Elisabetta Gnignera e Marilena Caciorgna tenute in occasione della giornata di studi sulla legislazione suntuaria a Siena e nel Grossetano, organizzata dall'Archivio di Stato di Siena e dall'Accademia Senese degli Intronati il 25 maggio 2018. Per l'antichità greco-romana, vd. per esempio Arena 2011, nonché l'ampio spettro di temi affrontati da Le Guennec, Venturini, Coudry, Prag, Dubois-Pelerin, Bruun in Andreau - Coudry 2016, 29-114.

⁹ Cfr. Kovesi Killerby 2002, 5: «Geographical and chronological overselectiveness has, however, distorted our understanding of the phenomenon of sumptuary legislation as a whole».

Innanzitutto, dai vari interventi traspare una costante valorizzazione delle fonti, alle quali è necessariamente ancorata ogni riflessione sul passato improntata al rigore metodologico. Se per l'antichità greco-romana la discussione si è basata su attestazioni di natura epigrafica e storiografica, per il basso medioevo e l'età moderna l'analisi trae senz'altro beneficio dalla documentazione d'archivio, in particolare statuti comunali e scritture private, qui debitamente considerati. Comune, a ogni modo, è anche il tentativo di far dialogare la legislazione suntuaria con fonti documentarie di altro tipo, volto a verificare nella pratica sia le condizioni e il dibattito che precedevano l'elaborazione normativa, sia il sistema concretamente ideato per l'attuazione della legge, che, infine, i risultati da essa ottenuti sul breve e lungo periodo.

Per quanto concerne poi i soggetti più direttamente interessati dalle norme contro il lusso, con particolare riferimento alla loro estrazione sociale, è possibile notare un'attenzione generale – ma non esclusiva – verso le *élites*, come si evince dal riferimento teorico ricorrente a Veblen e al suo *The Theory of the Leisure Class*.¹⁰ Oltre a quello di destinatari della normativa, è stato peraltro sottolineato il ruolo dei ceti aristocratici anche in qualità di fautori della stessa: riflettendo sul coinvolgimento dell'*élite* nella fase di elaborazione della legge e nella sua applicazione, si sono dunque potute approfondire le dinamiche politiche e istituzionali relative all'introduzione di tale disciplinamento – o alla sua deliberata sospensione – in società complesse e gerarchicamente strutturate, che attraverso la legislazione suntuaria intendevano affermare, fissare o ridefinire la propria composizione sociale.

In consonanza con quanto testimoniato oramai da numerosi studi,¹¹ inoltre, anche in questa sede è emerso come tra i destinatari della normativa suntuaria una posizione di particolare rilievo fosse occupata dalle donne. Tanto nella Roma d'età repubblicana

¹⁰ Veblen 1899.

¹¹ French 2013; Jackson 2010; Muzzarelli 2003, 24; Calvi 2003, 221-227; Kovesi Killerby 2002, 111-133; Owen Hughes 1990.

quanto nella Venezia di fine Quattrocento al lusso femminile venne infatti riservata una particolare considerazione. Non si tratta di manifestazioni di misoginia: i divieti rivolti verso il genere femminile denotano invece una profonda inclusione delle donne nelle dinamiche sociali del loro tempo, perfettamente inserite nei meccanismi di competizione tra le famiglie dell'*élite*, all'interno dei quali gli indicatori di *status* costituivano un ingranaggio fondamentale. L'impiego del metodo comparativo, in questo caso, consente di apprezzare le peculiarità di ciascun assetto storico-politico. Diversamente da quanto testimoniato per la Serenissima, a Roma le criticità di ordine finanziario e demografico che avevano condotto all'introduzione di norme limitatrici del lusso matronale sembrano aver determinato un crescente protagonismo femminile anche in campo economico.

Sotto questo profilo, evidenziando a più riprese il rilievo che la disciplina normativa del lusso ha rivestito quale fonte per la storia economica, la raccolta testimonia come sia in via di definitivo superamento la concezione pregiudizievole che per decenni ha reso quello tra legislazione suntuaria e storia dell'economia «un incontro mancato».¹² Numerose, per esempio, sono le occasioni in cui, tra le ragioni che condussero all'emanazione di leggi contro il lusso, si pone l'accento sugli aspetti più strettamente economico-finanziari. Ragioni di carattere fiscale, infatti, sembrano aver giocato un ruolo di primo piano sia nella scelta di tassare i commercianti di beni di lusso nella Cizico di VI sec. a.C., sia nelle restrizioni imposte alle matrone romane nel corso della seconda guerra punica, sia nelle multe comminate dalle leggi veneziane sul finire del medioevo.

La riflessione sui risvolti economici delle leggi suntuarie investe naturalmente anche i meccanismi di coercizione. A fronte delle perplessità sulla loro reale efficacia, rintracciabili già nelle

¹² Franceschi 2003, 163, con riferimento all'età medievale e moderna. Sui risvolti economici delle leggi suntuarie romane vd. Aubert 2017; Dari-Mattiacci - Plisecka 2012.

parole pronunciate dall'imperatore Tiberio in alcune celebri pagine tacitiane, o in quelle di predicatori come Bernardino da Siena, ed espresse peraltro a più riprese anche dalla critica contemporanea,¹³ il potenziale carattere pecuniario delle strategie di repressione ribadisce il valore del disciplinamento del lusso anche quale strumento di redistribuzione della ricchezza.¹⁴

Enucleati almeno alcuni dei fili conduttori che affiorano dalle riflessioni in tema di disciplina sontuaria qui raccolte, non resta che entrare nel merito dei vari casi di studio affrontati dai singoli saggi, procedendo a passarne brevemente in rassegna i contenuti.

Emblematico della crescente sensibilità verso una valorizzazione delle fonti, anche sotto il profilo dell'accuratezza filologica, e delle molteplici implicazioni rivestite dallo studio della legislazione sontuaria nelle dinamiche politiche, istituzionali ed economiche di una regione particolarmente aperta agli scambi e alle interazioni culturali è il contributo di Emanuele Pulvirenti, dove si presenta un'iscrizione d'età arcaica proveniente da Cizico, antico centro commerciale situato in Asia Minore, presso l'odierna Balkiz. Il testo, descritto nei suoi aspetti estrinseci ed intrinseci, è corredato utilmente anche di una traduzione italiana. Ripercorsa la storia dell'iscrizione e discusse le criticità di natura testuale, lessicale e onomastica a essa relative, l'intervento ne affronta poi le complessità interpretative. Alla generale esenzione dalle tasse decretata per alcuni personaggi distintisi per meriti, fanno eccezione il pagamento della tassa portuale e quella per il commercio di cavalli e schiavi. Il provvedimento suggerisce l'idea non tanto di un divieto verso un commercio di beni di lusso, quanto piuttosto di una sua oculata disciplina a beneficio della comunità, confermando come, fin dall'età arcaica, la normativa sul lusso potesse fungere da veicolo di redistribuzione delle risorse.

¹³ Sul punto, per l'età romana vd. Venturini 2016†; per l'età medievale e moderna, Hunt 1996, 325-356. Sulle strategie di coercizione cfr. anche Muzzarelli 2007; Kovesi Killerby 2002, 44-48.

¹⁴ Muzzarelli 2019 e 2009; Franceschi 2003.

Il valore della legislazione suntuaria quale strumento di politica economica emerge anche dall'analisi della *lex Oppia* proposta da Giulia Vettori, che interpreta il provvedimento alla luce dell'emergenza finanziaria e demografica attraversata da Roma nel corso della guerra annibalica. La legge, approvata nel 215 a.C. col fine di regolamentare il lusso delle matrone in un momento di generale contenimento della spesa pubblica, rappresenta un *unicum* nel panorama legislativo d'età repubblicana: dopo la sua abrogazione, infatti, per almeno un secolo e mezzo la disciplina del lusso femminile risulta priva di ulteriori attestazioni, e il lusso matronale un fenomeno sostanzialmente accettato. Si evince una specificità statutaria del lusso femminile. Mentre le spese voluttuarie delle donne erano rivolte soprattutto all'acquisto di vesti e gioielli e concorrevano al mantenimento del prestigio familiare, era il lusso dei banchetti il bersaglio precipuo della legislazione suntuaria d'età repubblicana. Comportando esborsi particolarmente improduttivi e pericolosi da parte degli uomini dell'*élite*, il *luxus mensae* fu infatti oggetto di reiterati tentativi di limitazione, allo scopo di salvaguardare la consistenza patrimoniale e la preminenza politica dei membri della classe dirigente.

Se nella Roma repubblicana i dispendiosi meccanismi della competizione politica avevano reso indispensabile l'emanazione di norme di carattere suntuario, in età imperiale, come evidenzia perfettamente Marco Maiuro, si assiste a un radicale mutamento di paradigma. Attraverso la rilettura di alcune pagine degli *Annales* di Tacito, lo studioso riflette sul fenomeno del lusso, concentrandosi in particolare sulle ragioni storiche che hanno condotto alla cessazione delle leggi suntuarie in età giulio-claudia, e tracciando altresì le linee evolutive che hanno caratterizzato il dibattito sul lusso tra Tiberio e Nerone. Con la *pax augustea* e la conseguente chiusura dello spazio per una competizione e ostentazione pubblica della ricchezza, il lusso appare un fenomeno confinato all'ambito privato, non solo accettato, ma difeso ideologicamente. Il vero punto in cui deve esercitarsi la *moderatio* diviene dunque la giusta distanza dal potere imperiale. Sin dall'età augustea

e tiberiana, la ricchezza senatoria entra infatti quale potente fattore nella dialettica tra imperatore e senato: il lusso trova una sua centralità non più nella dimensione competitiva tra pari, quanto piuttosto nel dialogo uno a uno con l'imperatore. Il patrimonio senatorio, non più spendibile direttamente nell'arena politica, diventa segno di lignaggio, di *status*, nonché di vicinanza al potere imperiale, e trova nell'*amicitia Caesaris* un elemento decisivo di strutturazione.

Come testimonia già per l'età arcaica l'iscrizione esaminata da Emanuele Pulvirenti, il fatto che le conseguenze della legislazione suntuaria fossero tutt'altro che confinate alla cerchia dei suoi consumatori emerge a chiare lettere dallo studio condotto da Laura Righi per l'Italia urbana tra il XIII e il XVI secolo. La sua analisi si concentra sul tema dei consumi tardomedievali e rinascimentali, a partire dal caso specifico della manifattura del cuoio e delle calzature. Affiancando ai testi suntuari documentazione d'archivio e dati archeologici, emerge come i primi possano essere ricche e preziose fonti per leggere l'evoluzione riscontrabile in ambito tecnico-produttivo. A partire dai cambiamenti registrati nella domanda, il saggio si propone di individuare le variazioni nell'offerta, e dunque le modifiche introdotte nelle tecniche e nei sistemi di produzione. Da questo punto di vista, il caso delle scarpe risulta particolarmente interessante, in quanto la legislazione suntuaria interveniva su un duplice fronte: a essere colpite, infatti, non erano solamente le calzature lussuose, ma anche quelle più stravaganti – per fogge e colori – fra i modelli di uso comune, e quindi afferenti a una produzione 'di massa'. Anche le calzature di uso quotidiano, con i loro prezzi contenuti, in quanto importanti simboli d'appartenenza (sociale, politica e religiosa) e, negli ultimi secoli del medioevo, sempre più somiglianti a quelle delle *élites* grazie al perfezionamento delle tecniche, erano divenute oggetto della legislazione suntuaria.

Tra i vari statuti cittadini che dal Duecento all'età moderna si sono occupati della disciplina del lusso, le considerazioni di Giulio

Biondi vertono su quelli elaborati fra il XIII e il XV secolo a Venezia, città particolarmente interessata dalla produzione e dall'accumulazione di lusso. Una puntuale lettura della documentazione d'archivio, innanzitutto, evidenzia come le categorie oggetto delle prescrizioni fossero estremamente eterogenee e variabili nel tempo, in connessione inestricabile con i cambiamenti della moda, dei gusti e dei consumi; in secondo luogo, consente di individuare nella fiscalità un efficace luogo di composizione tra aspirazioni individuali e imposizioni giuridiche. Tra le varie tipologie di sanzioni comminate, infatti, una delle più diffuse, nonché quella su cui si concentra l'attenzione dell'autore, è proprio quella pecuniaria. La corresponsione di un'ammenda legittimava il possesso e lo sfoggio di vesti e ornamenti vietati e si profilava come un lusso nel lusso: la possibilità di eludere le norme nel rispetto formale della legalità era un privilegio riservato a pochissimi. Tuttavia, ferme restando le difficoltà nel valutare la reale incidenza delle multe, la documentazione rivela come nel complesso si trattasse di cifre di entità modesta, la cui agevole corresponsione garantiva all'amministrazione veneziana un costante flusso di entrate. Infine, è significativo che, al di là della quota riservata a eventuali delatori, le somme riscosse potessero essere devolute in parte o integralmente a enti pii e assistenziali, rivelando per le misure repressive previste dalla normativa suntuaria anche la funzione di veicolo di redistribuzione della ricchezza a beneficio della collettività.

In conclusione, Maria Giuseppina Muzzarelli propone una riflessione sul ruolo della legislazione suntuaria medievale nella storiografia, dal Settecento fino a oggi. Data l'importanza da esse rivestita nella costruzione della società moderna, le leggi suntuarie godettero infatti di particolare fortuna anche come oggetto di studio. Gli esempi citati nel saggio sono numerosi e, come dimostrano i tratti biografici scrupolosamente riportati, vi si possono trovare gli intellettuali più importanti e rappresentativi delle diverse epoche: da Ludovico Antonio Muratori a Georges Duby. La natura dell'interesse riservato a tali leggi non era solo di tipo storico, ma in molte occasioni anche politico: non a caso, le più

importanti stagioni di studi ebbero luogo in momenti delicati della storia italiana, in particolare nel periodo postunitario, quando gli studiosi, ivi compresi quelli che si occuparono di disciplinamento del lusso, si proponevano di cercare e creare le radici culturali dell'Italia unita. Solo ripercorrendo l'intero corso degli studi emerge come molti degli intellettuali ottocenteschi, in molte occasioni criticati per le metodologie e l'uso che fecero della storia, avessero in realtà già applicato allo studio della legislazione suntuaria i principi presentati e applicati più di un secolo più tardi dai più celebrati storici delle «Annales». Infine, se si guardano le linee di ricerca più recenti, dalla seconda metà del XX secolo a oggi, vi si possono scorgere i temi più rilevanti del nostro tempo: dalla discussione sul ruolo femminile nella società allo studio dei fenomeni globali.

Il presente lavoro rappresenta senz'altro solo un piccolo ulteriore tassello all'interno di un panorama storiografico assai ricco e articolato, che promette peraltro ancora interessanti sviluppi. Ieri come oggi, infatti, chi si interroga sull'articolazione della società, sulle modalità del vivere civile, sulle dinamiche sociali ed economiche che hanno interessato i vari assetti politico-istituzionali trova nelle leggi sul lusso una valida chiave interpretativa. A prescindere dal momento in cui è stata discussa e concepita, e indipendentemente dal tempo in cui è stata studiata, la normativa suntuaria mantiene dunque inalterati il proprio fascino e la propria vitalità nella storia del pensiero.

Per la realizzazione del volume, i nostri ringraziamenti più sinceri vanno al comitato scientifico della collana «Quaderni» e al direttore, Andrea Giorgi, che hanno accolto favorevolmente il progetto editoriale; a Lia Coen, per il paziente lavoro di editing; infine, a Giuseppe Albertoni, coordinatore del curriculum in Studi storici del nostro dottorato, che ha seguito scrupolosamente gli aspetti organizzativi dell'iniziativa scientifica e per primo ha incoraggiato e sostenuto la pubblicazione di questi atti.

Riferimenti bibliografici

Andreau - Coudry 2016

J. Andreau - M. Coudry (dir.), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, «Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité», 128 (2016), fasc. I, pp. 5-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3121>].

Arena 2011

V. Arena, *Roman Sumptuary Legislation. Three Concepts of Liberty*, «European Journal of Political Theory», 10 (2011), fasc. IV, pp. 463-489.

Aubert 2017

J.-J. Aubert, *The Economic Aspects of Roman Sumptuary Legislation*, in M. Haake - A.-C. Harders (hrsg.), *Politische Kultur und soziale Struktur der Römischen Republik. Bilanzen und Perspektiven*, Steiner, Stuttgart 2017.

Bernhardt 2003

R. Bernhardt, *Luxuskritik und Aufwandsbeschränkungen in der griechischen Welt*, Steiner, Stuttgart 2003 (Historia - Einzelschriften, 168).

Bonamente 1980

M. Bonamente, *Leggi suntuarie e loro motivazioni*, in AA.VV., *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1980, pp. 67-91.

Bottiglieri 2002

A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.

Calvi 2003

G. Calvi, *Le leggi suntuarie e la storia sociale*, in Muzzarelli - Campanini 2003, pp. 213-230.

Ciampoli - Pianigiani 2000

D. Ciampoli - L. Pianigiani (a cura di), *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, Amministrazione provinciale di Siena, Siena 2000 (Le esperienze di Clio, 6).

Clemente 1981

G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. Giardina - A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, III. *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Laterza, Roma - Bari 1981, pp. 1-14.

Dari-Mattiacci - Plisecka 2012

G. Dari-Mattiacci - A.E. Plisecka, *Luxury in Ancient Rome: Scope, Timing and Enforcement of Sumptuary Laws*, «Legal Roots», 1 (2012), pp. 189-216.

Elster 2003

M. Elster, *Die Gesetze der mittleren Römischen Republik. Text und Kommentar*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003.

Ferrary - Moreau 2007

J.-L. Ferrary - P. Moreau (dir.), *Lepor. Leges Populi Romani*, IRHT-TELMA, Paris 2007 [<http://www.cn-telma.fr/lepor/resultat/?categorieLoi=29&sscategorieLoi=>].

Franceschi 2003

F. Franceschi, *La normativa suntuaria nella storia economica*, in Muzzarelli - Campanini 2003, pp. 163-178.

Faugeron 2016

F. Faugeron, *Le luxe alimentaire à Venise à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne: entre lois somptuaires et fastes dogaux*, in Andreau - Coudry 2016, pp. 115-124 [<https://journals.openedition.org/mefra/3264>].

French 2013

K. French, *Genders and Material Culture*, in J.M. Bennett - R. Mazo Karras (eds.), *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 197-212.

Gabba 1981

E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, «Rivista storica italiana», 93 (1981), pp. 541-558 [= Id., *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e so-*

- ziale del mondo antico*, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 27-44].
- Hunt 1996
A. Hunt, *Governance of the Consuming Passions. A History of Sumptuary Law*, Macmillan, Basingstoke 1996.
- Hunt 2010
A. Hunt, *A Short History of Sumptuary Law*, in G. Riello - P. McNeil (eds.), *The Fashion History Reader. Global Perspectives*, Routledge, London - New York 2010, pp. 43-58.
- Jackson 2010
P. Jackson, *Parading in Public: Patrician Women and Sumptuary Law in Renaissance Siena*, «Urban History», 37 (2010), fasc. III, pp. 452-463.
- Kovesi Killerby 2002
C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Clarendon Press, Oxford 2002.
- McNeil - Riello 2016
P. McNeil - G. Riello (eds.), *Luxury: a Rich History*, Oxford University Press, Oxford 2016.
- Muzzarelli 2002
M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per gli Archivi, Roma 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 41).
- Muzzarelli 2003
M.G. Muzzarelli, *Una società nello specchio della legislazione suntuaria: il caso dell'Emilia-Romagna*, in Muzzarelli - Campanini 2003, pp. 17-31.
- Muzzarelli 2007
M.G. Muzzarelli, *Il corpo spogliato. Multe, scomuniche e stratagemmi per il rispetto delle leggi suntuarie*, in AA.VV., *Le corps et sa parure / The Body and Its Adornment*, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007 (Micrologus, 15), pp. 399-423.

Muzzarelli 2009

M.G. Muzzarelli, *Reconciling the Privilege of a Few with the Common Good: Sumptuary Laws in Medieval and Early Modern Europe*, «Journal of Medieval and Early Modern Studies», 39 (2009), fasc. III, pp. 597-617.

Muzzarelli 2019

M.G. Muzzarelli, *Sumptuary Laws in Italy: Financial Resource and Instrument of Rule*, in Riello - Rublack 2019, pp. 167-185.

Muzzarelli - Campanini 2003

M.G. Muzzarelli - A. Campanini (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Carocci, Roma 2003.

Nico Ottaviani 2005

M.G. Nico Ottaviani (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per gli Archivi, Roma 2005 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 43).

Owen Hughes 1990

D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, in C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, II, Laterza, Roma - Bari 1990, pp. 166-193.

Pirazzoli-t'Serstevens 2016

M. Pirazzoli-t'Serstevens, *Sur le luxe dans la Chine des Han. Règles structurelles, critiques, et mesures conjoncturelles*, in Andreau - Coudry 2016, pp. 135-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3291>].

Riello - Rublack 2019

G. Riello - U. Rublack (eds.), *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2019.

Sauerwein 1970

I. Sauerwein, *Die leges sumptuariae als römische Maßnahme gegen den Sittenverfall*, Diss., Hamburg 1970.

Savio 1940

E. Savio, *Intorno alle leggi suntuarie romane*, «Aevum. Rassegna di Scienze storiche, linguistiche e filologiche», 18 (1940), pp. 174-194.

Taddei 2016

I. Taddei, *La législation somptuaire dans l'Italie médiévale. Le cas florentin (fin XIII^e - début XVI^e siècle)*, in Andreau - Coudry 2016, pp. 125-133 [<https://journals.openedition.org/mefra/3275>].

Veblen 1899

T. Veblen, *The Theory of the Leisure Class*, Macmillan, New York 1899.

Venturini 2016†

C. Venturini, *Leges sumptuariae: divieti senza sanzioni?*, in Andreau - Coudry 2016, pp. 41-46 [<https://journals.openedition.org/mefra/3141>].

Wallace-Hadrill 2008

A. Wallace-Hadrill, *Rome's Cultural Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2008.

Zanda 2011

E. Zanda, *Fighting Hydra-like Luxury: Sumptuary Regulation in the Roman Republic*, Bristol Classical Press, London 2011.

Zecchini 2016

G. Zecchini, *Ideologia suntuaria romana*, in Andreau - Coudry 2016, pp. 21-27 [<https://journals.openedition.org/mefra/3168>].